

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Azione di rivendicazione: questa la prova richiesta.**

*Nell'azione di rivendicazione, l'onere della prova (il cui rigore discende dalla rilevanza che si attribuisce al possesso, oltrechè dal generale principio sub art. 2697 cc) non può dirsi assolto con la mera dimostrazione dell'esistenza di un titolo di acquisto derivativo in capo all'attore, occorrendo viceversa che il rivendicante dia altresì la prova della titolarità del diritto di proprietà nel precedente o nei precedenti suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero non dimostri l'avvenuto compimento della usucapione in suo favore, in caso contrario dovendosi risolvere il conflitto in base al principio "melior est condicio possidentis".*

## **Tribunale di Larino, sentenza del 22.1.2014**

*...omissis...*

La domanda principale è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Ed invero, xxxx hanno proposto un'azione di rivendicazione, poichè mirano a conseguire il riconoscimento giudiziale del proprio diritto di proprietà sull'area in questione, al fine di ottenere, in dipendenza di tale riconoscimento, anche la reintegrazione nel possesso della "res" che ne è oggetto. Ciò comporta la sussistenza, in capo agli istanti, di un onere probatorio particolarmente gravoso circa il titolo del preteso dominio; infatti, secondo la giurisprudenza dominante, "il rigoroso onere probatorio, di norma gravante sul soggetto che agisce in rivendicazione, può essere assolto con la deduzione e la dimostrazione, da parte sua, o dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della

titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore" (Cass. n.2334/1995).

Ed ancora: "nell'azione di rivendicazione, l'onere della prova (il cui rigore discende dalla rilevanza che si attribuisce al possesso, oltrechè dal generale principio sub art. 2697 cc) non può dirsi assolto con la mera dimostrazione dell'esistenza di un titolo di acquisto derivativo in capo all'attore, occorrendo viceversa che il rivendicante dia altresì la prova della titolarità del diritto di proprietà nel precedente o nei precedenti suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero non dimostri l'avvenuto compimento della usucapione in suo favore, in caso contrario dovendosi risolvere il conflitto in base al principio "melior est condicio possidentis" (Cass. n.7557/1986).

Ebbene, è evidente che gli attori non abbiano assolto al proprio onere probatorio come sopra specificato, essendosi limitati a produrre i rispettivi titoli di acquisto che non appaiono sufficienti ai fini che qui interessano, alla luce della richiamata giurisprudenza.

Ma gli istanti non hanno dimostrato nemmeno di avere acquistato la proprietà del terrazzo in questione per usucapione; infatti, le sollecitate prove orali non hanno trovato ingresso nel processo in quanto, per come articolate, non avrebbero portato alcun utile elemento, vertendo su circostanze generiche ed inidonee a provare la sussistenza dei presupposti - oggettivo e soggettivo - richiesti per il compimento dell'istituto in parola.

Nè, sotto altro profilo, può ragionevolmente sostenersi che la convenuta non abbia contestato la titolarità dell'area in questione in capo agli attori.

Infatti, la xxxxx ha ripetutamente contestato, sin dalla comparsa di costituzione, l'assunto delle controparti, chiedendone il rigetto.

Sulla scorta di tali rilievi viene, quindi, ribadita l'infondatezza della domanda principale.

Di qui la conseguente pronuncia di rigetto.

A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla D., volta ad ottenere l'accertamento in capo alla stessa della proprietà esclusiva del terrazzo in parola.

Infatti, la convenuta ha fornito la prova della titolarità del diritto di proprietà sul bene nei precedenti suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (vedi, in particolare: 1) il testamento pubblico del 23.03.1948 con il quale xxxx costruttore dei fabbricati ove sono ubicati gli immobili delle parti in causa - trattasi di circostanza non contestata - ha donato al figlio xxxxx l'intera proprietà dell'edificio nel quale insiste la proprietà della xxx; 2) l'atto pubblico di compravendita ai rogiti del notaio xxxx del 6.1.1952 tra xxxx.; 3) l'atto pubblico di acquisto stipulato dal notaio D'Erminio il 2.10.2007 ed intercorso tra il xxxx).

In particolare, dalla lettura della indicata documentazione si evince l'acquisto, a titolo originario, della proprietà anche della terrazza di accesso all'abitazione della convenuta, che ne è, quindi, esclusiva titolare.

Di qui la conseguenziale pronuncia di accoglimento della dispiegata riconvenzionale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, definitivamente

pronunciando sulle domande proposte, in via principale, con atto di citazione notificato in data 9 novembre 2010, da Txxx nei confronti di xxxx. nonchè, in via riconvenzionale, dalla seconda nei confronti dei primi, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda principale;

b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara Dxx esclusiva proprietaria del terrazzo antistante l'immobile di sua proprietà sito in Termoli, via xxx

c) condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.550,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Larino, il 15 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2014.

La Nuova Procedura Civile